

## FICHE AMENDEMENT

**Proposition d'amendement à l'Article : 20**

**Proposition d'amendement au protocole:**

**Déposée par Madame ou Monsieur : Gianfranco FINI – Francesco SPERONI**

**Qualité : - Membre - Suppléant**

---

### **Articolo 20: La Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. ~~La Corte di giustizia ed ivi compreso il Tribunale assicurano il rispetto della Costituzione e del diritto dell'Unione.~~ **La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione. Essa è costituita dalla Corte di giustizia e dal Tribunale, nonché da uno o più tribunali specializzati.**

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro: il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici della Corte di giustizia e del Tribunale e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste all'articolo [XX] della parte II, sono nominati di comune accordo per un mandato di sei anni dai governi degli Stati membri <sup>1</sup>. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia è competente:

- a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalla Commissione, da uno Stato membro, da un'istituzione o una persona fisica o giuridica, nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo [YY] della parte II;
- a pronunciarsi, in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

---

<sup>1</sup> Per la Corte di giustizia, il circolo di riflessione presieduto dal sig. Vitorino ha altresì esaminato la possibilità di un mandato di nove o dodici anni, non rinnovabile.

- a pronunciarsi sulle impugnazioni delle decisioni emesse dal Tribunale, o a titolo eccezionale, a riesaminare tali decisioni, alle condizioni previste dallo statuto della Corte.

---

**Explication éventuelle :**